SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 26

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 20 giugno 1984)

INDICE

BONAZZI: Sulla legittimità dell'impiego presso l'Associazione nazionale marinai d'Italia di personale e mezzi dell'Amministrazione militare (719) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 405

BUTINI: Sul trattamento economico degli esperti delle Commissioni regionali di controllo (234) (risp. ROMITA, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*) 405

CALICE: Sull'opportunità di rivedere la nota ministeriale del 7 marzo 1983, che dà un'interpretazione restrittiva all'articolo 46 della legge n. 270 del 1982, concernente la immissione nei ruoli della scuola elementare degli insegnanti di scuola popolare (783) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 406

COSSUTTA ed altri: Sull'esclusione dei comuni della provincia di Pavia dal decreto di riconoscimento del carattere di pubblica calamità emanato per la provincia di Vercelli a seguito del nubifragio del 26 giugno 1982 (336) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 407

DE CINQUE: Per un adeguamento dell'organico dei magistrati presso la sezione del TAR di Pescara (650) (risp. MAMMI', *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*) 408

DI CORATO: Per l'assunzione dei dipendenti della MIDI di Bari da parte della GEPI e per la sollecita autorizzazione alla cassa integrazione straordinaria dell'azienda stessa da parte del CIPI (211) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 409

FONTANARI: Per il riesame del bando di concorso per il conferimento di 35 posti di direttore titolare nei conservatori di musica (775) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 410

FRASCA: Sull'opportunità di ripristinare il treno diretto n. 2588 da Cosenza a Rocca Imperiale (680) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 411

Per l'emanazione di opportune disposizioni affinchè gli insegnanti del convitto statale per sordomuti di Gallina (Reggio Calabria) vengano destinati alle scuole elementari ordinarie per insegnare ai minorati dell'udito (751) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 411

GARIBALDI: Sull'esclusione dei comuni della provincia di Pavia dal decreto di riconoscimento del carattere di pubblica calamità emanato per la provincia di Vercelli a seguito del nubifragio del 26 giugno 1982 (364) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 408

GIANOTTI ed altri: Sui programmi di installazioni militari in Sicilia in considerazione del moltiplicarsi di insediamenti militari e dell'allarme della pubblica opinione (353) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 412

GIUST: Sui motivi per i quali la pratica di pensione per invalidità contratta durante

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

il servizio militare intestata al signor Mario Cicuto di San Giovanni di Casarza della Delizia (Pordenone) non è stata ancora evasa (724) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 412

GRADARI: Sulla diversa entità della somma dovuta dagli insegnanti all'Opera universitaria per ottenere il certificato di abilitazione, in varie regioni d'Italia (246) (risposta FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 413

MAFFIOLETTI: Per l'adozione di provvedimenti in favore delle popolazioni delle zone di Guidonia (Roma) e di Roma-est, colpite dal maltempo (654) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 413

MEZZAPESA: Per un intervento presso i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica al fine di evitare il verificarsi di discriminazioni nella concessione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (554) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 414

MILANI Eliseo: Sui motivi dell'esclusione dal concorso per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università degli iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 1981-82, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 29 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica numero 32 del 1980 (604) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 415

MITROTTI: Sull'esplosione verificatasi il 14 luglio 1983 nel deposito carburanti militare di Monopoli (Bari) (6) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 416

Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire l'ingresso in Italia di ceramiche prodotte in Paesi con i quali sono in vigore contingentamenti a peso, anzichè a valore (545) (risp. CAPRIA, *ministro del commercio con l'estero*) 417

MOLTISANTI: Per la predisposizione di una inchiesta in merito alle presunte irregolarità relative all'appalto per il completamento dei lavori del porto di Pozzallo (Ragusa) (605) (risp. DE VITO, *ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 418

Per un intervento volto ad evitare l'estensione della riserva internazionale delle acque marittime da parte dello Stato di Malta (646) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 420

MONTALBANO: Sulle irregolarità commesse dalla Commissione per l'inquadramento nei ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TAR (662) (risp. MAMMI', *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*) *Pag.* 420

PAGANI Maurizio ed altri: Sul decreto ministeriale del 22 dicembre 1983, che esonera dal rilascio della ricevuta fiscale barbieri e parrucchieri per uomo (472) (risposta VISENTINI, *ministro delle finanze*) 421

PALUMBO ed altri: Sull'adesione della delegazione italiana alla mozione che metterebbe in dubbio il concetto stesso dell'esistenza dello Stato di Israele in occasione della Conferenza dell'Unione interparlamentare svoltasi recentemente a Ginevra (824) (risp. ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*) 422

PANIGAZZI: Sul mancato riconoscimento del carattere di pubblica calamità ai comuni della provincia di Pavia colpiti dal nubifragio del 1982 (344) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 407

POLLINI: Per la nomina del nuovo presidente del Tribunale di Grosseto e per la copertura dei posti vacanti nell'attuale organico dello stesso Tribunale (659) (risposta MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 423

RIGGIO: Sull'entità delle perdite e del *deficit* della GEPI (593) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 424

Per l'adozione di provvedimenti volti a considerare, nell'ambito della predisposizione del nuovo calendario scolastico per l'anno 1984-85, le differenze regionali di clima e le attività turistiche (731) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 424

SCEVAROLLI ed altri: Sull'eventualità che l'esonero dei parrucchieri per uomo e dei barbieri dall'obbligo di rilasciare ricevuta fiscale dia luogo a una disparità di trattamento tra le diverse categorie artigiane (484) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 422

SEGA, POLLASTRELLI: Per la localizzazione di una sezione doganale permanente nella città di Lugo (Ravenna) (889) (risposta VISENTINI, *ministro delle finanze*) 425

VENANZETTI: Sui provvedimenti adottati a favore delle popolazioni delle zone di Roma e della sua provincia colpite dalle recenti alluvioni (656) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 413

BONAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — In relazione alla risposta scritta data all'interrogazione n. 4 - 00321, si chiede di sapere:

in che cosa consista « l'intensa attività promozionale per incentivare il reclutamento e l'arruolamento volontario dei giovani nella marina mercantile », svolta dall'« Associazione nazionale marinai d'Italia »;

se ritenga che, essendo tale attività prevista dallo statuto della stessa Associazione, sia giustificato il contributo che il Ministero le dà mediante la destinazione presso di essa di due sottufficiali e due marinai per « il coordinamento con l'organo della direzione generale » e per evitare « duplicazioni di interventi », l'affidamento di arredi e l'assegnazione di quattro linee telefoniche interurbane;

quale sia il testo della convenzione stipulata tra la direzione generale per il personale della Marina e la stessa Associazione nazionale marinai d'Italia.

(4 - 00719)

(19 marzo 1984)

RISPOSTA. — È da chiarire preliminarmente che l'attività promozionale per incentivare l'arruolamento dei giovani nella Marina militare è svolta dall'Associazione nazionale marinai d'Italia in aggiunta ai compiti associativi.

Trattasi di attività che si affianca a quella svolta dalla direzione generale per il personale militare della Marina e che è disciplinata da apposita convenzione.

In considerazione dell'utilità che ne deriva alla Forza armata, si è ravvisata la convenienza, per un più efficace svolgimento delle incombenze connesse all'attuazione della convenzione, di dislocare presso l'Associazione il personale cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Tale personale agisce, naturalmente, per conto e nel solo interesse della Marina militare. Esso, si soggiunge, non usufruisce di linee telefoniche interurbane o urbane, ma soltanto di linee militari interne.

Per quanto riguarda, poi, gli « arredi » affidati all'Associazione in questione, si tratta di alcune suppellettili dismesse dalla Marina militare e rimesse in efficienza dall'Associazione stessa.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(16 giugno 1984)

BUTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 626, (*Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1972, n. 289) fu disposto che ai 30 esperti nelle discipline amministrative delle 15 Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali, di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, doveva essere corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 20.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute;

che i diversi Consigli regionali stabilirono che ai componenti effettivi e supplenti dei Comitati regionali di controllo e delle sue sezioni decentrate veniva attribuita una indennità per ogni giornata di seduta nella misura di lire 20.000 al presidente (pari all'ammontare del gettone di presenza spettante agli esperti delle Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali) e lire 10.000 agli altri componenti (vedi, ad esempio, la legge della Regione Toscana n. 24 del 1972);

che con successivi provvedimenti legislativi regionali, regolarmente approvati dal Governo, i Consigli regionali hanno adeguato più volte la misura di dette indennità al processo inflattivo che man mano si è verificato, elevandola, di recente, con decorrenza 1° luglio 1982, per la Toscana, a lire 50.000 al presidente e lire 37.500 agli altri componenti;

che nei confronti degli esperti facenti parte delle Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali la misura del gettone di presenza, malgrado il diminuito valore della moneta, è rimasta invariata dal 1972 a tutt'oggi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare la disparità di trattamento esistente tra gli esperti delle Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali ed i presidenti dei Comitati regionali e sezioni decentrate di controllo, tenendo altresì presente che, al contrario dei componenti i Comitati di controllo, tutti i componenti le Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali, stante la carenza di funzionari presso gli uffici dei commissariati di Governo, devono spesso provvedere anche all'istruttoria delle pratiche loro assegnate quali relatori.

La presumibile maggior spesa annua non dovrebbe risultare superiore a 76 milioni di lire, atteso che le riunioni delle 15 Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali sono generalmente settimanali, mentre le sedute dei Comitati di controllo sono giornaliere, essendo i loro membri tutti residenti nell'ambito del capoluogo di regione o di provincia.

(4 - 00234)

(27 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, quanto segue.

È ben nota al Governo la situazione di disparità esistente nel trattamento economico dei componenti « esperti » delle Commissioni di controllo sulle Amministrazioni regionali e dei componenti dei Comitati regionali di controllo.

Tale situazione si è determinata in quanto, da un lato, il Governo, perseguendo la politica di contenimento della spesa pubblica, non ha ritenuto finora di adeguare al processo inflattivo l'indennità dei componenti le Commissioni di controllo, e, dall'altro, le Regioni, nella cui competenza rientra la materia, hanno proceduto a tale adeguamento per i componenti dei Comitati regionali di controllo.

Si assicura, comunque, che, non appena la situazione della finanza pubblica lo consentirà, il Governo non mancherà di risolvere il problema anche per i componenti delle Commissioni di controllo.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
ROMITA

(4 giugno 1984)

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

1) che l'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa all'immissione nei ruoli della scuola elementare degli insegnanti di scuola popolare, è formulato in modo « contorto » (come si è espresso il Consiglio di Stato);

2) che, per tale ragione, lo stesso Ministero ha sentito il bisogno di consultare il Consiglio di Stato;

3) che tale consesso, in data 17 novembre 1982, ha espresso il proprio parere nel senso:

a) di ritenere fungibili i servizi prestati nelle scuole popolari ed elementari con riferimento al sessennio antecedente il 1981;

b) di ritenere fungibili anche quelli relativi agli anni 1979-80 e 1980-81;

4) che, comunque, non si comprendono le ragioni logiche e pedagogiche di una fungibilità solo retroattiva,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni della nota del Ministro del 7 marzo 1983 — in risposta al quesito del provveditore agli studi di Massa Carrara — secondo la quale « criterio fungibilità servizi scuola popolare ed elementare opera con riferimento a servizi resi nel sessennio antecedente il 10 settembre 1981 aut in anno scolastico 1981-82 »;

2) se non ritenga corretto, invece, l'approntamento delle graduatorie da parte dei Provveditorati agli studi in senso contrario a tale ministeriale interpretazione;

3) se non ritenga opportuno rivedere, alla luce di una più corretta lettura del parere del Consiglio di Stato, della stessa lettera dell'articolo 46 della legge n. 270 e de-

gli atti parlamentari, la nota sopraddetta, indubbiamente restrittiva dell'intento del legislatore.

(4 - 00783)

(10 aprile 1984)

RISPOSTA. — In merito all'immissione nei ruoli della scuola elementare dei docenti di scuola popolare di cui all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa che il Ministero, a seguito del parere del Consiglio di Stato del 17 novembre 1982, richiesto al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti in sede di attuazione dell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ha emanato disposizioni (decreto ministeriale 24 gennaio 1983, n. 6982) circa i requisiti richiesti per la immissione in ruolo di tali docenti, nelle quali, tra l'altro, si chiarivano i limiti di applicazione del principio di « fungibilità » dei servizi resi nella scuola elementare o nella scuola popolare.

In particolare, va rilevato che nelle disposizioni in parola viene recepito il contenuto del parere del Consiglio di Stato, il quale ha evidenziato che, considerato il carattere eccezionale dell'articolo 46, non è consentita una interpretazione dello stesso che in via analogica ne ampli la portata estendendone l'applicazione ad ipotesi in esso non contemplate.

È stato quindi precisato che il criterio della fungibilità non va riferito ai servizi resi nel biennio 1979-80 e 1980-81, in quanto per quegli anni il medesimo dettato legislativo richiede espressamente lo svolgimento di un corso completo di scuola popolare; il medesimo principio può invece operare sia in riferimento al servizio reso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, in quanto è la stessa norma a prevederlo, sia in relazione a quello svolto nell'anno scolastico 1981-82 per il quale l'articolo 58 della medesima legge n. 270 non fa riferimento alcuno al tipo di servizio richiesto.

Le successive disposizioni ministeriali impartite con telex del 7 marzo 1983 a chiarimento di quesiti rivolti al Provveditorato agli studi di Massa Carrara ribadiscono tale orientamento.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(30 maggio 1984)

COSSUTTA, MERIGGI, MILANI Armelino. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Visto il decreto che riconosce il carattere di pubblica calamità per i comuni della provincia di Vercelli colpiti dal nubifragio del 26 giugno 1982, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1983;

considerato che la Giunta regionale della Lombardia aveva provveduto, con delibera in data 29 luglio 1982, n. 3/19311, a delimitare la zona colpita dallo stesso nubifragio, che interessava 18 comuni della provincia di Pavia,

gli interroganti chiedono di sapere le ragioni per cui non è stato emanato il provvedimento per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità per i comuni della provincia di Pavia colpiti dal nubifragio del 26 giugno 1982.

(4 - 00336)

(23 novembre 1983)

PANIGAZZI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso che per alcuni comuni della provincia di Pavia colpiti dal nubifragio del 1982, pur essendo stati inclusi, con delibera della Giunta regionale lombarda, fra quei comuni ai quali doveva essere riconosciuto il « carattere di pubblica calamità », non è stato seguito lo stesso criterio che vede invece privilegiati i comuni della provincia di Vercelli colpiti dallo stesso nubifragio del 1982, ai quali è stato riconosciuto tale carattere con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1983, l'interrogante chiede di sapere il perchè di tale discriminazione e quali provvedimenti si intendono adottare dal competente Ministro.

(4 - 00344)

(24 novembre 1983)

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che il 26 giugno 1982 una violenta ed estesa « tromba d'aria » sconvolgeva il territorio e le colture di numerosi comuni della provincia di Pavia e dell'adiacente provincia di Vercelli;

che gli enti e le autorità governative locali provvedevano, nel successivo agosto, agli adempimenti normativi previsti per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle « avversità atmosferiche » del 26 giugno 1982;

che la Giunta regionale della Lombardia, il 29 luglio 1982 (n. 3/19311), deliberava la delimitazione delle zone della provincia di Pavia in cui potevano trovare applicazione le « provvidenze » previste dall'articolo 1, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

che la *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 luglio 1983 ha pubblicato l'avvenuto riconoscimento del carattere di pubblica calamità agli avvenimenti atmosferici del 26 giugno 1982 nella sola provincia di Vercelli decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1983, n. 4),

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio è a conoscenza del fatto che sono stati esclusi i comuni della provincia di Pavia,

per quale ragione non sia ancora intervenuto tale riconoscimento;

se non ritenga di disporre per l'attivazione delle procedure di competenza ai fini richiesti.

(4 - 00364)

(29 novembre 1983)

RISPOSTA. (*) — In relazione alle interrogazione delle signorie loro onorevoli, si fa presente che, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità in un evento naturale che abbia arrecato danni di particolare gravità alle imprese industriali, commerciali ed artigiane di una determinata zona, è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nel caso del nubifragio che il 26 giugno 1982 ha colpito alcuni comuni della provincia di Pavia, questo Ministero aveva proposto a quello del tesoro la dichiarazione di pubblica calamità; quest'ultimo ha però ritenuto che il nubifragio che ha colpito i comuni della provincia di Pavia non avrebbe arrecato alle aziende danni di tale entità da incidere sensibilmente sull'economia locale complessivamente considerata e, pertanto, non ha aderito alla suddetta proposta.

Alla luce di nuovi elementi acquisiti nel frattempo, la proposta di dichiarazione di pubblica calamità è stata rinnovata, ma il Ministero del tesoro non ha ancora fatto conoscere il suo definitivo avviso.

Si fa comunque presente che non si ravvisano comportamenti discriminatori tra i comuni della provincia di Vercelli, per i quali è intervenuta la dichiarazione di pubblica calamità, e quelli pavesi, in quanto i primi, dato il numero delle aziende colpite e la notevole entità dei danni verificatisi nella zona, hanno subìto il completo sconvolgimento della propria struttura economica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(9 giugno 1984)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopraelencate.

DE CINQUE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la grave deficienza di organico dei magistrati assegnati alla sezione di Pescara del Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Abruzzo — attualmente ridotti a soli 2 magistrati, integrati per l'udienza da un terzo inviato in missione dal TAR dell'Aquila — rischia di compromettere gravemente, nonostante tutti gli sforzi dei magistrati addetti, la funzionalità di detta sezione, avente giurisdizione sulle due province di Chieti e Pe-

scara, per oltre 600.000 abitanti, con un rilevante contenzioso, cui si aggiunge anche un non trascurabile lavoro relativo a vertenze della fascia adriatica teramana, con un carico che supera certamente quello in essere presso il TAR dell'Aquila, ove sono assegnati ben 5 magistrati;

che da molto tempo il presidente di detta sezione ha rappresentato ai competenti organi la necessità di un congruo adeguamento dell'organico con l'invio in essa di un numero di magistrati pari a quello dell'Aquila, per evitare la totale paralisi del lavoro e comunque una situazione di grave difficoltà nella trattazione delle vertenze amministrative,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per porre riparo alla lamentata situazione nel più breve tempo possibile.

(4 - 00650)

(6 marzo 1984)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la carenza di magistrati presso la sezione staccata di Pescara del TAR dell'Abruzzo va inserita nel più vasto quadro delle carenze di organico dei magistrati amministrativi in servizio presso i TAR.

Ad oggi, a fronte di una dotazione organica cumulativa di 310 unità tra consiglieri di TAR, primi referendari e referendari, sono in servizio 174 magistrati, con un totale di 136 posti vacanti distribuiti fra tutti i TAR.

Allo scopo di provvedere gradualmente alla copertura dei posti suddetti, è in corso di espletamento un concorso a 45 posti di referendario, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983.

Un altro concorso a 35 posti di referendario è stato testè indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1984.

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento
MAMMÌ

(4 giugno 1984)

DI CORATO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare presso la azienda MIDI di Bari che, proveniente dalla Hettermas di Bari, era stata ceduta dalla GEPI al signor G.M. Bassi di Verona, il quale si era assunto l'impegno di risanarla, ottenendo dalla GEPI un finanziamento a tasso agevolato di 2.800 milioni: dopo due anni, però, il signor Bassi si era limitato a far funzionare l'azienda in maniera difforme dagli accordi sottoscritti con la GEPI e con le organizzazioni sindacali e poi l'ha posta in liquidazione.

Per conoscere, altresì:

i criteri che la GEPI ha considerato concretizzando l'operazione di risanamento dell'azienda con un imprenditore di scarso affidamento che non vi ha ottemperato nei tempi concordati (agosto 1983);

se la GEPI ha assolto il ruolo di controllo sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici e perchè si è sottratta all'impegno assunto quale garante politico dell'attuazione del piano di risanamento;

se il Ministro dell'industria ritenga necessario assumere iniziative affinchè la GEPI rilevi i lavoratori della MIDI consentendo il riavvio dell'attività produttiva della stessa;

quali provvedimenti il Ministro del lavoro intenda prendere per sollecitare l'autorizzazione alla cassa integrazione straordinaria dei 150 lavoratori della MIDI di Bari, che si trovano da un anno senza salario, domanda che è, da molto tempo, in sede di esame da parte del CIPI.

(4 - 00211)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Durante la gestione del signor Bassi, la MIDI s.p.a. di Bari ha maturato, nell'esercizio 1980, una perdita di lire 1 miliardo 22.000.000, comprensiva della perdita di lire 930.000.000 maturata durante la gestione GEPI; nell'esercizio 1981, una perdita di lire 7.000.000.

Nel corso del 1982 la situazione finanziaria dell'azienda si è aggravata per cui si è profilata la eventualità di ridimensionare il personale.

Quantunque in una riunione a livello regionale tenutasi sui problemi industriali della Puglia la GEPI si fosse dichiarata disponibile ad una verifica sulla situazione della MIDI, il 24 giugno 1983 l'azienda deliberava la messa in liquidazione sulla base del bilancio al 31 dicembre 1982, dal quale emergeva una perdita di lire 1.790.000.000. Lo stato di agitazione delle maestranze non consentiva all'ispettorato GEPI di effettuare le programmate verifiche.

Successivamente, in data 29 dicembre 1983, a seguito di pronuncia del Tribunale di Bari, l'azienda veniva dichiarata fallita.

Il Ministero del lavoro, per quanto di competenza, sulla base della delibera CIPI del 9 febbraio 1984, ha adottato i provvedimenti concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale fino alla data del fallimento.

Attualmente, su richiesta del curatore fallimentare, è in fase di istruttoria l'istanza per una ulteriore proroga semestrale della CIG.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(25 maggio 1984)

FONTANARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1983, n. 331, è stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento di 35 posti di direttore titolare nei conservatori di musica;

che il bando di concorso in questione sembrerebbe in contrasto con la vigente normativa relativa alle modalità di svolgimento dei concorsi (legge 30 luglio 1977, n. 477, legge 31 maggio 1974, n. 417, e legge 20 maggio 1982, n. 270);

che il bando privilegia requisiti di competenza amministrativa da parte del direttore del conservatorio, trascurandone l'aspetto e la funzione più propri di guida artistica e didattica dell'istituto;

che con il concorso in questione verrebbero a sfornarsi prematuramente i futuri dirigenti dei conservatori, prima ancora che siano definite, con provvedimenti legislativi *in itinere*, le caratteristiche e la funzione degli stessi istituti;

che le modalità di svolgimento del concorso tenderebbero ad appiattire le caratteristiche dei candidati, togliendo peso ai valori della preparazione didattica e delle capacità artistiche che maggiormente incidono sulla funzione specifica dei conservatori;

che, per i motivi sopraesposti, sembra che nomi prestigiosi della musica italiana, attualmente incaricati della direzione di alcuni conservatori (i maestri Mezzena a Trento, Scimone a Padova, Guglielmo a Vicenza, Gorzanelli a Ferrara, eccetera), siano in procinto di abbandonare l'attività didattica, privando in tal modo le nostre istituzioni musicali del patrimonio di esperienza artistica e del prestigio che essi rappresentano,

l'interrogante chiede se il Ministero non ritenga di riesaminare il bando e di sospendere il concorso stesso.

(4 - 00775)

(6 aprile 1984)

RISPOSTA. — In ordine al bando di concorso a 35 posti di direttore dei conservatori di musica, si premette che questo Ministero, in attesa di approfondire taluni aspetti della complessa normativa in atto disciplinante la materia, ha ritenuto opportuno, com'è noto, rinviare la prova scritta del concorso stesso, già indetto in applicazione dell'articolo 7 (quarto comma) della legge 20 maggio 1982, n. 270.

È comunque da escludere che le disposizioni contenute nel relativo bando abbiano inteso privilegiare i candidati in possesso di maggiori cognizioni amministrative, rispetto a quelli più dotati sotto il profilo artistico e didattico.

Nel bando in parola è stata, infatti, prevista soltanto la prova orale di diritto amministrativo, tenuto conto che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, attribuisce ai capi di istituto anche l'espletamento delle « specifiche funzioni di ordine amministrativo ».

D'altra parte, in conformità di quanto disposto dallo stesso bando, la valutazione dei

titoli artistici, in sede di formazione della graduatoria degli idonei, può raggiungere anche il 50 per cento del punteggio a disposizione della competente commissione esaminatrice.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 giugno 1984)

FRASCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre il ripristino del treno diretto n. 2588, in partenza da Cosenza per Rocca Imperiale alle ore 14,10, al fine di consentire, ai numerosissimi pendolari che dal capoluogo cosentino rientrano nei vari comuni ricadenti lungo la tratta Cosenza-Rocca Imperiale, di raggiungere le proprie residenze in un tempo ragionevole.

L'interrogante in proposito fa rilevare che la soppressione del suddetto treno ha determinato notevoli disagi ai precitati utenti, i quali sono costretti ad utilizzare, in coincidenza a Sibari, il treno n. 8960 che, per raggiungere le varie località successive, impiega circa 4 ore perchè deve effettuare frequenti operazioni di carico e scarico delle merci.

Si fa rilevare, infine, che, all'uopo, è stata avanzata alla Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria una petizione sottoscritta da oltre 100 passeggeri che, quotidianamente, utilizzano il suddetto treno.

(4 - 00680)

(8 marzo 1984)

RISPOSTA. — Il treno n. 2588, Cosenza-Sibari-Rocca Imperiale (in partenza alle ore 14,03 e in arrivo alle ore 15,54), è stato soppresso dal 15 luglio 1980 per accertata scarsa utilizzazione; con la stessa decorrenza è stata, però, anticipata alle ore 14,03 la partenza del successivo treno n. 8984 Cosenza-Sibari (prima fissata alle 14,29).

In tal modo, gli utenti interessati al treno soppresso potevano raggiungere ugualmente le località tra Sibari e Rocca Imperiale seppure con trasbordo a Sibari sul coincidente treno n. 8958 Sibari-Metaponto e con tempi di viaggio maggiori, dovuti alla sosta a Sibari e alla diversa impostazione d'orario del treno n. 8984 che ferma in tutte le stazioni del tratto Cosenza-Sibari, mentre il n. 2588 ne effettuava solo 2 su 9.

Successivamente, il treno n. 8984 è stato posticipato alle 14,20 per corrispondere alle esigenze della abituale utenza del treno, per la quale il precedente orario di partenza fissato alle 14,03 era troppo anticipato rispetto all'uscita dai luoghi di lavoro. La coincidenza per Rocca Imperiale è stata mantenuta, riducendo i tempi di attesa a Sibari.

Da accertamenti appositamente esperiti è emerso che nel periodo gennaio-aprile 1984 sono stati mediamente 12 gli utenti in partenza da Cosenza e diretti alle località oltre Sibari e sino a Rocca Imperiale, con punte minime di 7-8 viaggiatori.

Considerata, pertanto, la scarsa utenza, non si ritiene opportuno ripristinare il treno n. 2588, nè modificare l'orario e le funzioni dei treni nn. 8984 e 8958.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(31 maggio 1984)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza che nelle scuole comuni, elementari e materne, della provincia di Reggio Calabria, data la carenza di insegnanti specializzati, continua ad essere assegnato personale docente sprovvisto del prescritto titolo di specializzazione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, per l'insegnamento ai minorati dell'udito, con grave danno alla loro istruzione scolastica ed educativa;

se non ritiene utile ed importante, in previsione della già annunciata soppressione della scuola elementare del Convitto statale per sordomuti di Gallina di Reggio Calabria, emanare un'apposita ordinanza ministeriale tendente a destinare, sin d'ora, gli insegnanti della stessa scuola sopprimenda, con diritto di precedenza data la loro lunga e specifica esperienza e competenza, alle

scuole elementari comuni per assicurare «la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno» ai minorati dell'udito già inseriti, a norma dell'articolo 10 della legge n. 517 del 1977.

(4 - 00751)

(22 marzo 1984)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, si premette che il personale insegnante inquadrato nel ruolo speciale ed in servizio nel Convitto statale per sordomuti di Gallina di Reggio Calabria che non trova utilizzazione a causa del diminuito numero di allievi frequentanti quel convitto, viene normalmente utilizzato nei servizi di sostegno per minorati dell'udito presso le scuole elementari comuni a norma dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Si ritiene di dover precisare, inoltre, che l'assegnazione di personale docente privo del precritto titolo a scuole per audiolesi è stata la conseguenza di un mero errore materiale, verificatosi durante l'espletamento del movimento magistrale relativo all'anno 1983-84 (peraltro subito regolarizzato) in cui i tre docenti sforniti dell'apposita specializzazione sono stati infatti sostituiti con insegnanti specializzati del convitto di Gallina.

Quanto alle possibilità di definitiva sistemazione dei docenti soprannumerari, si ricorda che le disposizioni per i passaggi dal ruolo speciale al ruolo provinciale, in attuazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, sono state impartite con l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1984, n. 46 (articolo 68).

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 giugno 1984)

GIANOTTI, VITALE, MACALUSO, BOLDRINI, BELLAFIORE, CROCETTA, MONTALBANO, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — In considerazione del moltiplicarsi di insediamenti militari in Sicilia (a Pantelleria, a Lampedusa, a Trapani-Birgi, a Sigonella, nelle province di Siracusa e di Agrigento, nei Nebrodi, eccetera), oltre alla base missilistica di Comiso, al di fuori di qualunque programma noto al Parlamento, nonchè del giustificato allarme della pubblica opinione siciliana e nazionale di fronte a questo processo di militarizzazione, si chiede al Ministro di conoscere i programmi di installazioni militari in Sicilia in modo da permettere al Parlamento di discuterne e giudicare gli atti che si stanno compiendo o che sono previsti.

(4 - 00353)

(24 novembre 1983)

RISPOSTA. — Le predisposizioni cautelative e difensive poste in atto nelle aree meridionali del Paese — come già illustrato nel corso di interventi in sede parlamentare — rispondono all'esigenza di accrescere la vigilanza verso sud, area in cui esistono movimenti di tensione e di crisi — sia pure di volta in volta difficilmente identificabili e prevedibili — in grado di costituire pericolo per la stabilità e l'equilibrio di un settore — il Mediterraneo — che tanta importanza riveste per l'Italia.

La decisione di installare i missili Cruise a Comiso — come altresì illustrato in sede parlamentare — costituisce una risposta alla minaccia rappresentata dai missili SS 20 sovietici e un'attuazione del principio della dissuasione, accolto dall'Alleanza atlantica.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(6 giugno 1984)

GIUST. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Il signor Mario Cicuto, di 43 anni, da San Giovanni di Casarsa della Delizia (PN), è morto a seguito di gravi lesioni renali causate da un trauma subìto durante lo svolgimento del servizio militare di leva a Tolmezzo, nel lontano 1963.

Da allora, nonostante le evidenti condizioni di invalidità, la pratica di pensione per causa di servizio, presentata subito dopo l'incidente, non ha ancora avuto esito alcuno ed è ancora allo stato di un incredibile susseguirsi di adempimenti burocratici.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere le cause e le responsabilità di questo grave caso, che così ingiustamente ha colpito il signor Cicuto e la sua famiglia.

(4 - 00724)

(20 marzo 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Avverso il decreto n. 857 in data 11 ottobre 1974, di reiezione della domanda di pensione, il militare in congedo Mario Cicuto, nato il 1° luglio 1941 a San Giovanni di Casarsa, ha prodotto ricorso, per la cui trattazione questo Ministero trasmise alla IV Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in data 24 maggio 1976, la relativa occorrente documentazione.

Si è, ora, in attesa di conoscere dalla predetta Corte dei conti, sollecitata in data 5 aprile ultimo scorso, se il suddetto ricorso è stato, o meno, definito.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(6 giugno 1984)

GRADARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che gli insegnanti abilitati a seguito di recente concorso ed immessi in ruolo nello scorso mese di settembre 1983 per ottenere dalle competenti Soprintendenze regionali scolastiche il rilascio del certificato di abilitazione debbono procedere ad un versamento a favore dell'Opera universitaria e che il versamento richiesto non risulta essere il medesimo per le varie regioni, l'interrogante chiede i motivi di siffatta disparità.

(4 - 00246)

(3 novembre 1983)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In ordine alle sperequazioni segnalate a proposito del versamento della tassa di diploma da parte dei docenti abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, si ritiene opportuno premettere che la questione non è suscettibile di soluzione da parte di questo Ministero, rientrando essa nell'esclusiva competenza delle singole regioni.

La tassa in parola, infatti — dovuta, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, alle Opere universitarie — a seguito del trasferimento di queste ultime alle Amministrazioni regionali, disposto in applicazione dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, va ora corrisposta direttamente alle predette Amministrazioni.

Di conseguenza, gli inconvenienti cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole sono da attribuire alle iniziative legislative di alcune Regioni, le quali, nell'esercizio delle specifiche funzioni istituzionali, hanno ritenuto di modificare gli importi delle tasse, a carattere scolastico ed universitario, loro dovute.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(30 maggio 1984)

MAFFIOLETTI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, con urgenza, se il Governo non intenda dichiarare lo stato di emergenza al fine di coordinare tutti i mezzi e le forze disponibili per intervenire nell'opera di soccorso e di risanamento nell'area investita in questi giorni dal maltempo nelle zone di Guidonia e ad est di Roma e se non intenda predisporre adeguati e urgenti provvedimenti per sostenere le popolazioni colpite.

(4 - 00654)

(6 marzo 1984)

VENANZETTI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali interventi urgenti sono stati adottati nei confronti delle zone di Roma e della sua provincia colpite dall'alluvione di questi giorni;

se è stata intrapresa una immediata valutazione dei danni subiti dalle industrie,

dalle attività commerciali e dalle aree agricole interessate;

quali provvedimenti conseguenti si intendano adottare e se non si ritiene di dover dichiarare lo « stato di calamità naturale » per le zone colpite.

(4 - 00656)

(6 marzo 1984)

RISPOSTA (*). — Per l'individuazione degli interventi più idonei ad assicurare la rapida ripresa dell'attività produttiva delle aziende danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene, il giorno 20 marzo ultimo scorso si è tenuta presso questo Ministero una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Prefettura di Roma, della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, dei Ministeri del tesoro e del lavoro, della Camera di commercio di Roma, nonchè delle associazioni degli industriali, commercianti ed artigiani e delle organizzazioni sindacali.

A conclusione di tale riunione è stato concordato di snellire le procedure previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, al fine di rendere più rapido ed efficace l'intervento dello Stato.

In particolare, è stato predisposto da questo Ministero e diramato per il concerto con le altre Amministrazioni uno schema di disegno di legge recante interventi in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, consistenti in finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

Il Ministero dell'agricoltura, per quanto di competenza, ha comunicato che al momento non è pervenuta dalle autorità locali alcuna documentata istanza che consenta di rendere operante la legge 15 ottobre 1981, n. 590 (articolo 4), che prevede provvidenze a favore di aziende agricole per danni subìti da eventi calamitosi, con carattere di eccezionalità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(9 giugno 1984)

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla diversità di comportamento che alcuni Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica assumono in materia di concessione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi totali, di cui alla legge 11 novembre 1980, n. 18.

Si ritiene ormai acquisito che l'intenzione del legislatore era quella di aiutare gli invalidi totali, non deambulanti o non autosufficienti, a recuperare in qualche modo le difficoltà rivenienti dall'*handicap,* anche in funzione di un possibile reinserimento nella vita sociale. In altri termini, tale indennità — come leggesi in un documento del Ministero dell'interno del 23 ottobre 1981 — viene erogata « al solo titolo della minorazione, a prescindere da redditi ed entrate di qualsiasi natura di cui siano in godimento gli interessati ».

Orbene, non riconoscere tale beneficio — è questo l'esempio maggiormente ricorrente — a chi nonostante l'invalidità riesca a reinserirsi, magari grazie alla comprensione di una comunità socialmente sensibile e avanzata, nel mondo del lavoro, risulta all'interrogante in palese contrasto con lo spirito della predetta legge n. 18 del 1980, in quanto anche per recarsi al lavoro l'invalido ha bisogno di quelle forme di assistenza straordinaria in funzione delle quali il beneficio fu disposto.

Si ritiene, pertanto, opportuno che il Ministero impartisca precise disposizioni in materia agli organi periferici, al fine di evitare disparità di trattamento e soprattutto di rispettare le intenzioni, chiaramente rappresentate, del legislatore.

(4 - 00554)

(7 febbraio 1984)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 — che ha previsto la corresponsione di un'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, nei cui confronti sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua — dispone espressamente che tale beneficio spetta « al solo titolo della minorazione ».

Questo Ministero, interpretando fedelmente la norma, ha impartito puntuali disposizioni alle Prefetture per uniformare nella specifica materia gli orientamenti dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sono, com'è noto, organismi a composizione eterogenea.

Si deve, peraltro, rilevare che la questione segnalata dalla signoria vostra onorevole è in parte fondata, in considerazione della diversa interpretazione data alla legge dal Ministero della sanità, secondo il quale il cennato beneficio non spetterebbe a coloro che, pur essendo non deambulanti a causa di gravi minorazioni, abbiano una qualsiasi residua capacità lavorativa, anche se solo potenziale.

In presenza di tale difforme orientamento, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere al Ministero della sanità, con nota del 14 marzo scorso, un riesame interpretativo della norma ed una revisione delle direttive già impartite alle Unità sanitarie locali.

Per dare congrua soluzione a tale difformità interpretativa, questo Ministero ha, comunque, predisposto uno schema di disegno di legge concernente il « riordinamento delle prestazioni economiche dello Stato ai minorati civili », di recente diramato ai Ministeri concertanti, secondo il quale ha diritto all'indennità di accompagnamento chi è affetto da cecità assoluta o da una invalidità superiore all'80 per cento, che postuli l'aiuto permanente di un accompagnatore per la deambulazione.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(12 giugno 1984)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che in data 29 novembre 1983 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro che indìce un concorso per titoli ed esami per l'attribuzione di 1.150 borse di studio, per un importo pari a lire 6.500.000 ciascuna, per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, riservate agli studenti iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 1982-83;

che il decreto è stato emanato in forza della legge 21 febbraio 1980, n. 29, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

si chiede di sapere se sia stato bandito il concorso per l'attribuzione di borse di studio agli studenti iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 1981-1982 e per quali ragioni gli stessi siano stati esclusi dal concorso bandito per l'anno accademico 1982-83, in aperta violazione delle citate disposizioni di legge.

(4 - 00604)

(15 febbraio 1984)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, si premette che il bando di concorso, per titoli ed esami, riguardante l'attribuzione di 1.115 borse di studio di lire 6.800.000 ciascuna, per la frequenza delle scuole di specializzazione, è stato emanato in sede di prima applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1980, n. 382, secondo le procedure fissate dalla medesima legge.

In particolare, sulla base dei parametri oggettivi indicati dal CUN nell'adunanza del 15 giugno 1982, è stata predisposta, con decreto interministeriale del 14 aprile 1983, la ripartizione delle borse di studio tra i singoli atenei.

Successivamente, valutate le proposte formulate da ciascuna università per la ripartizione delle borse assegnate tra le varie scuole di specializzazione in essa funzionanti, è stato indetto il concorso di cui trattasi con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1983, registro 69, foglio 147, riservato agli

studenti iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 1982-83.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che non sarebbe stato possibile consentire la partecipazione al concorso agli iscritti nell'anno accademico precedente, in quanto, prevedendo la normativa prove scritte ed un colloquio da parte dei candidati, gli stessi si sarebbero trovati non in posizione paritaria essendo in possesso di una diversa preparazione, frutto, per gli iscritti al secondo anno, delle maggiori cognizioni acquisite.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(14 giugno 1984)

MITROTTI. — *Al Ministro della difesa ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il giorno 14 luglio 1983, intorno alle ore 19,30, nel Deposito carburanti militare (di grande capacità) di Monopoli (BA), si è verificata una serie di esplosioni che hanno causato la parziale demolizione della galleria principale, delle vie di accesso alla medesima e notevoli danni alle strutture murarie ed agli impianti;

che l'incidente (data l'ora in cui è avvenuto) per pura fortuna non ha causato danni alle persone, essendo la galleria deserta (mentre durante il giorno vi lavorano operai di un'impresa appaltatrice, nonchè personale militare e civile del Deposito);

che tale incidente, seppure innescato da cause naturali (fulmine o altro) si è potuto verificare (a causa della presenza anomala di gas di benzina in galleria) per la mancata sorveglianza e manutenzione della galleria stessa e degli impianti ivi esistenti da parte di personale poco capace e/o negligente;

che qualora lo scoppio e l'incendio conseguente si fossero propagati ai serbatoi di carburante avrebbero potuto provocare la fuoriuscita del medesimo, con gravi e luttuose conseguenze per la stessa popolazione civile di Monopoli,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia stata nominata una commissione d'inchiesta per accertare la reale portata dell'incidente, le sue cause e le eventuali responsabilità e quali siano state o siano per essere le sue conclusioni;

quali provvedimenti i Ministri interroganti intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, per garantire una maggiore sicurezza della popolazione di Monopoli dal sempre incombente pericolo rappresentato dalla presenza del Deposito militare (di grande capacità) per carburanti, specialmente se esso non viene sottoposto a ispezioni e manutenzione con la dovuta frequenza e periodicità da parte di personale tecnico competente.

(4 - 00006)

(19 luglio 1983)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Dalle indagini esperite a seguito di inchiesta è emerso che il boato avvertito nel Deposito carburanti di Monopoli (Bari), con conseguenti danni alle strutture, è da attribuire alla caduta di una o più scariche atmosferiche nel corso di un temporale abbattutosi nella zona.

Per quanto concerne l'attività di controllo e manutenzione del Deposito, si fa presente che da alcuni mesi la ditta CIE, che lavorava nelle gallerie del Deposito per la installazione dell'impianto elettrico e telefonico, effettuava periodicamente controlli e verifiche atti a determinare la concentrazione di gas nocivi per il personale e pericolosi per la potenzialità esplosiva. In particolare, trattandosi di gallerie con annesse condotte di adduzione benzina, si è reso necessario il controllo periodico di livelli di esplosività e di respirabilità.

Dai controlli a tal fine eseguiti da personale specializzato è stato riscontrato che tali livelli si sono sempre mantenuti al di sotto di quelli di sicurezza.

La rigorosa osservanza delle norme in materia di prevenzione ha consentito di contenere i danni causati dall'evento.

Alla luce di quanto sopra, è stato escluso che nell'attività di gestione da parte del personale impiegato nel Deposito in parola si siano verificate negligenze od omissioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(16 giugno 1984)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che, rispondendo a precedente interrogazione 4 - 01710 del 12 febbraio 1981, il Ministro del commercio con l'estero dichiarava: « Peraltro non è da escludere che, qualora si dovesse registrare una politica di prezzi anormalmente bassi da parte jugoslava (non per effetto, evidentemente, di condizioni obiettive di produzioni più vantaggiose, ma per pratiche illecite volte ad alterare le condizioni di concorrenza), si possa far ricorso alle clausole di salvaguardia previste dall'accordo CEE-Jugoslavia così come da quelle del GATT. Si soggiunge che, per quanto riguarda le asserite prove di un riciclaggio, da parte jugoslava, di prodotti cinesi, la scrivente amministrazione ha preso contatto con le dogane per un vigile controllo ed un preciso accertamento dei fatti in questione »;

che a tutt'oggi permangono, non risolti, i problemi sollevati con l'interrogazione innanzi richiamata,

l'interrogante chiede di conoscere se i recapiti di Governo in indirizzo non ritengano, in assonanza con le richieste da tempo reiterate dalla Federceramica, di disporre finalmente:

1) interventi volti ad impedire l'ingresso in Italia di merce prodotta in Paesi (ad esempio la Cina) con i quali sono in vigore contingenti o *plafonds* individuali, attuato ad opera di compiacenti Paesi notoriamente non produttori o tali solo per dichiarazioni rese (ad esempio, Macao, Hong Kong, Singapore, Turchia, Cuba);

2) interventi volti ad impedire che, attraverso Paesi produttori con i quali siano o no in atto contingentamenti (ad esempio, la Jugoslavia), venga introdotta la produzione di Paesi terzi (ad esempio, la Cina);

3) interventi volti a ripristinare, negli accordi a livello CEE relativi alle importazioni, la dizione « Origin Country » al posto, o in aggiunta, alla attuale dizione « Country of consignement »;

4) interventi volti a vietare, a livello CEE, l'importazione di prodotti anonimi, privi, cioè, del marchio, applicato non a freddo, indicante il Paese produttore;

5) interventi volti a promuovere il blocco di tali importazioni e la conseguente denuncia, in sede giudiziaria e amministrativa, sia dell'azienda produttrice che di quella importatrice;

6) interventi volti a riequilibrare, a livello CEE, le importazioni che danno origine a serie turbative del mercato nazionale, con gravi riflessi di ordine produttivo ed occupazionale;

7) interventi volti ad attuare rigorosi controlli, in sede doganale, per l'accertamento della rispondenza tipologica dei prodotti importati a quella della voce doganale citata nei documenti.

(4 - 00545)

(7 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Si desidera innanzitutto assicurare che i problemi lamentati dalla signoria vostra onorevole per il settore delle ceramiche sono stati più volte accuratamente esaminati da questa Amministrazione.

Da tempo infatti sono in corso contatti con le associazioni di categoria più rappresentative, con i massimi esponenti delle amministrazioni locali, nonchè con i rappresentanti dei lavoratori del settore al fine di concordare possibili interventi da promuovere a tutela del comparto ceramicolo.

Nel corso di uno degli incontri più recenti sono state formulate varie proposte orientate al controllo doganale accurato per la determinazione delle origini dei prodotti in argomento, all'attuazione delle misure di sorveglianza, all'accertamento della effettiva produttività dei Paesi dell'estremo

oriente, allo studio dei provvedimenti anti-*dumping*.

Si fa tuttavia osservare che qualsiasi iniziativa ufficiale di competenza di questo Ministero non può prescindere da una valutazione complessiva dell'andamento dell'intero settore e deve essere avviata nel rispetto degli impegni internazionali.

Alla luce di quest'ultima considerazione si sta procedendo alla raccolta della necessaria documentazione che deve essere normalmente prodotta alla Commissione CEE ai fini dell'accertamento ufficiale di una reale turbativa del mercato interno conseguente all'andamento delle importazioni nel settore considerato.

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2 giugno 1984)

MOLTISANTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

a) quali misure intenda adottare in ordine alla gara di appalto per il completamento dei lavori del porto di Pozzallo, iniziati 15 anni or sono, considerato che la sollecita realizzazione dell'opera rappresenterebbe uno sbocco di notevole importanza per lo sfruttamento del giacimento petrolifero scoperto recentemente nel mare antistante e costituirebbe occasione trainante per incrementare la critica economica dell'intera area ragusana;

b) se non ritenga urgente adottare provvedimenti al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità riferentisi a presunte irregolarità che avrebbero causato la sospensione dei lavori, con conseguente grave danno per gli operatori economici e le forze sociali;

c) se, particolarmente, non ravvisi la necessità di acclarare le eventuali irregolarità che sarebbero state consumate ad opera del consorzio ASI di Ragusa nelle procedure di appalto per il completamento del porto predetto;

d) se risponda al vero che la mancata pubblicazione sui principali quotidiani, dopo che la prima gara di appalto aveva avuto esito negativo, avrebbe trasformato la licitazione in trattativa privata, tale da rendere irregolare tutta la procedura di appalto;

e) se sia vero che, data la definita « urgenza » dei lavori per la costruzione del porto, vi sono stati ritardi nelle procedure per l'appalto con responsabilità del consorzio ASI;

f) se sia vero che, a distanza di un anno e otto mesi dall'aggiudicazione, i lavori non sono stati iniziati;

g) quali siano stati i motivi di tale ritardo e se abbia avuto luogo una regolare richiesta di convocazione del consiglio generale dell'ASI di Ragusa da parte del presidente del consorzio, onde rendere trasparente una colossale operazione troppo « chiacchierata ».

(4 - 00605)

(15 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, la Cassa per il Mezzogiorno ha fatto presente che in data 16 gennaio 1980 è stato approvato un primo stralcio dei lavori del porto di Pozzallo per lire 10.200 milioni, affidando i lavori in concessione al consorzio ASI di Ragusa; per tale progetto è stato acquisito il parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mentre il concessionario provvedeva alla effettuazione di alcune indagini prescritte dalla citata delegazione e agli adempimenti per la effettuazione della gara di appalto, nel programma annuale 1981 fu incluso il finanziamento di un 2° stralcio dell'opera.

Di conseguenza, il consiglio di amministrazione della Cassa, il 22 ottobre 1981, su proposta del concessionario, ha approvato l'accorpamento del 1° e 2° stralcio di opere, sulla base del voto della delegazione speciale del 24 settembre 1980, per un importo di lire 25.010 milioni.

In tale sede furono anche stabiliti i criteri per la effettuazione della gara, ai sensi della legge 2 agosto 1977, n. 584, nonchè i requisiti delle imprese da invitare alla gara stessa.

Il concessionario, dopo aver provveduto alla pubblicazione del bando di gara nei modi previsti dalla legge (nel frattempo modificata, rispetto alla legge n. 584, dall'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e aver ricevuto le richieste delle imprese, procedeva alla loro qualificazione invitando quelle ritenute idonee a partecipare alla gara, fissata per il 25 maggio 1982 e andata deserta.

Il presidente della Cassa, con decreto presidenziale del 2 giugno 1982, autorizzava il concessionario ad effettuare il secondo esperimento di gara, ammettendo anche offerte in aumento.

Il secondo esperimento è stato effettuato il 29 giugno 1982: ad esso hanno partecipato cinque delle undici imprese invitate risultando aggiudicatario « provvisorio » il raggruppamento di imprese Graci-MEC.

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha definitivamente approvato i risultati di gara e impegnato la maggiore spesa necessaria in data 9 settembre 1982.

Tutto ciò premesso, è opportuno sottolineare che le norme che regolano gli appalti delle opere finanziate dalla Cassa sono quelle contenute nella citata legge n. 584, che adegua la procedura di aggiudicazione alle direttive della Comunità economica europea, e di cui è fatto esplicito richiamo nella delibera del 22 ottobre 1981, atto di concessione dell'opera nei riguardi del consorzio ASI di Ragusa.

Le materie dove appare più rilevante l'incidenza della richiamata legge n. 584 — che ha apportato profonde modificazioni al precedente ordinamento dei lavori pubblici — sono quelle che attengono alla pubblicità delle gare, alla qualificazione delle imprese concorrenti, all'affidamento e alla procedura di aggiudicazione dei lavori alle quali si è attenuta strettamente la Cassa. La gara, comunque, venne ripetuta e andò deserta.

In considerazione di ciò — tenuto conto che la legge n. 584, nel caso di gara andata deserta, consente anche il ricorso alla trattativa privata — la Cassa ha autorizzato la immediata ripetizione della gara con offerte in aumento, fermo restando il criterio di aggiudicazione previsto nel primo esperimento di gara, e cioè quello dell'articolo 24, lettera *b*), della legge n. 584 (offerta più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi).

Circa l'entità del finanziamento sopra citato, si precisa che, tra la data di esame da parte della delegazione speciale dei lavori pubblici che ha stabilito la congruità dei prezzi (24 settembre 1980) e quella del secondo esperimento di gara (29 giugno 1982), si è verificato un notevole incremento della inflazione e quindi del costo dei lavori, di cui si è dovuto tener conto nel valutare la congruità della offerta presentata.

C'è da rilevare, inoltre, che, nello spirito dell'articolo 24, lettera *b*), della legge n. 584, sono state incluse nell'importo offerto le opere relative al porto di servizio e ai piazzali a terra, non previste tra quelle da realizzare con il lotto dei lavori in appalto, ma che si è ritenuto conveniente acquisire da parte della Cassa in quanto conformi al progetto generale approvato.

L'insieme di questi due elementi ha portato alla maggiorazione del prezzo complessivo d'appalto.

Per quanto concerne, infine, il ritardo nella esecuzione dei lavori — che attualmente procedono regolarmente a ritmo elevato — esso è dovuto a varie cause fin dall'inizio degli stessi: la prima costituita dalla progettazione ed approvazione delle opere a terra che, come si è detto, sono state incluse nel prezzo offerto e debbono essere acquisite dalla Cassa; la seconda costituita dalla necessità di ottenere tutte le autorizzazioni di rito, non ultima quella della legge 13 settembre 1982, n. 646, (antimafia); la terza costituita da alcune interferenze verificatesi con la Regione Sicilia per lavori da questa finanziati nello stesso luogo.

Quanto, infine, alla richiesta di convocazione del consiglio generale dell'ASI di Ragusa da parte del presidente del consorzio, si fa presente che il controllo su tale tipo di adempimento compete all'Assessorato all'industria della Regione siciliana in quanto organo vigilante, non rientrando, di conseguen-

za, il problema fra le attribuzioni della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE VITO

(12 giugno 1984)

MOLTISANTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Ritenuto e considerato:

che recentemente è stata accreditata, anche in sede autorevole, la voce che il Governo dell'Isola di Malta intenderebbe estendere la riserva internazionale delle acque nazionali fino a 23 miglia dalle coste maltesi;

che un tale provvedimento, qualora venisse realizzato, andrebbe a limitare ulteriormente lo spazio marittimo utile per l'esercizio della pesca, specialmente se correlato alle disposizioni restrittive già adottate dalla Libia e dalla Tunisia;

che il settore della pesca ha una notevole incidenza nell'economia della Sicilia sud-orientale;

che in una particolare situazione si trova la zona di Portopalo (Siracusa), che vive quasi esclusivamente di proventi della pesca;

che, indipendentemente dai soli fattori economici, assume particolare rilevanza la tutela della incolumità e della sicurezza dei marittimi, degli armatori e degli operatori del mare in genere, compromesse dalle continue misure repressive spinte fino al sequestro e alla confisca, come frequentemente è già avvenuto per Mazara del Vallo (Agrigento) e per Scoglitti (Ragusa),

si chiede di conoscere:

se la notizia relativa all'estensione della riserva internazionale delle acque marittime da parte dello Stato di Malta corrisponde o meno a verità;

in ogni caso, quali precise informazioni il Governo è in grado di rendere al riguardo;

quali provvedimenti ed iniziative intende adottare al fine di evitare l'ennesimo sopruso internazionale teso a mortificare gli interessi vitali del popolo siciliano.

(4 - 00646)

(22 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Non risulta che il Governo di La Valletta intenda modificare i limiti, introdotti dalla legge maltese del 21 luglio 1978, di 12 miglia per le acque territoriali, di 25 miglia per la zona riservata alla pesca e di 24 miglia per la zona contigua.

La liceità del provvedimento maltese del 1978, sotto il profilo del diritto internazionale, non è suscettibile di contestazione: è infatti unanimemente riconosciuta la facoltà unilaterale degli Stati di estendere, entro certi limiti, la propria sovranità sulla rispettiva zona economica.

Dal momento che la decisione colpiva gli interessi delle marinerie della Sicilia meridionale, tuttavia, il Governo italiano non mancò di intervenire nelle dovute sedi, allo scopo di farne rilevare l'inopportunità. La Commissione delle Comunità europee effettuò, a suo tempo, su nostra richiesta, un intervento presso le autorità maltesi. Non risulta peraltro che a tale passo sia stato finora fornito riscontro da parte di La Valletta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(9 giugno 1984)

MONTALBANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risultano vere alcune gravissime irregolarità commesse dalla Commissione per l'inquadramento nei ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TAR, di cui all'articolo 35 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1982, registro n. 8, Presidenza, foglio n. 31), nell'effettuare le operazioni di inquadramento di personale proveniente da Enti locali.

L'interrogante, infatti, è venuto a conoscenza che alcuni dipendenti comunali comandati a prestare servizio presso il TAR della Sicilia (sede di Palermo e sezione di Catania), e segnatamente la signora Longo Angela (proveniente dal comune di Trapani) ed i signori Di Mauro Alfio e Vecchio Carlo (provenienti dal comune di Castiglione di

Sicilia), sarebbero stati inquadrati nell'VIII livello statale con la qualifica di « direttore capo aggiunto di segreteria » senza che fossero in possesso dei requisiti per poter ottenere tale livello e tale qualifica ed in palese e stridente contrasto sia con i criteri fissati dall'articolo 42 della legge n. 186 del 1982, sia con i criteri interpretativi della predetta norma stabiliti dalla Commissione medesima.

In particolare, il signor Vecchio Carlo, il quale possiede solamente un diploma di scuola media di primo grado, è stato inquadrato nella qualifica apicale della carriera direttiva statale senza che si sia tenuto in nessun conto che tutta la normativa sul pubblico impiego consente l'accesso ad una carriera superiore soltanto se si possiede il titolo di studio richiesto per la carriera immediatamente inferiore.

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere per quali motivi la suddetta Commissione ha stranamente ignorato le segnalazioni al riguardo tempestivamente pervenutele, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri, lungi dall'avvalersi del potere di autotutela al fine di evitare il consumarsi di palesi ingiustizie ed il verificarsi di un grave danno erariale, avrebbe addirittura ritenuto di non poter effettuare alcun accertamento sulla legittimità delle operazioni compiute dalla Commissione medesima (vedi atto dichiaratorio notificato dal dottor Temistocle Ferrigni in data 17 dicembre 1983 e nota della Presidenza del Consiglio n. 4248/205/Tar del 4 gennaio 1984).

(4 - 00662)

(6 marzo 1984)

RISPOSTA. — Ai sensi degli articoli 41 e 45 della legge n. 186 del 1982, all'inquadramento provvede una apposita commissione e l'inquadramento stesso è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli atti trasmessi dalla commissione.

Gli atti della commissione, quindi, sono deliberazioni preliminari, determinative del contenuto dei provvedimenti, ma non costitutive degli effetti, che conseguono esclusivamente ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, l'inquadramento, tuttora in corso, del personale è stato compiuto in applicazione dell'articolo 42 della legge n. 186 citata, e cioè in relazione alla posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'Amministrazione di provenienza, ovvero dell'articolo 44 della stessa legge, e cioè in relazione alla natura direttiva delle funzioni esercitate.

In particolare, la signora Longo Angela, dipendente comunale, rivestiva qualifica dirigenziale ed era inquadrata al 7° livello *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979, corrispondente al 9° livello *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980.

Il signor Di Mauro Alfio, dipendente comunale, era inquadrato nel livello 7° *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979, corrispondente al livello 9° di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980.

Il signor Vecchio Carlo, dipendente comunale, si trovava nella posizione di direttore amministrativo e nel livello 9° *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980 (il medesimo del signor Ferrigni Temistocle, anch'egli inquadrato nell'8ª qualifica funzionale).

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento
MAMMÌ

(4 giugno 1984)

PAGANI Maurizio, SCLAVI, FRANZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1983, relativo alla cessazione dell'obbligo del rilascio di ricevuta fiscale per i barbieri e parrucchieri per uomo;

rilevato che l'introduzione di tale trattamento particolare per la predetta categoria è oggettivamente discriminante nei confronti di altre categorie artigianali consimili,

si chiede di conoscere:

per quali motivi si è ritenuto di riferire il provvedimento ai soli barbieri e

parrucchieri per uomo e non estenderlo ad altre categorie artigianali consimili (falegnami, sarti, installatori, estetiste, tintolavanderie, eccetera), che hanno caratteristiche del tutto analoghe;

se il provvedimento di che trattasi costituisce o meno un primo passo verso una revisione totale del sistema dell'obbligo generalizzato delle ricevute fiscali che, almeno per quanto riguarda il settore artigianale, ha dato risultati del tutto insoddisfacenti e deve trovare ben altri strumenti di controllo per raggiungere una effettiva equità e giustizia fiscale.

(4 - 00472)

(24 gennaio 1984)

SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI, ORCIARI, GRECO, DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Preso atto del decreto del Ministro del 22 dicembre 1983 che stabilisce dal 1° gennaio 1984 la cessazione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizio effettuate dagli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo;

supposto che tale provvedimento è motivato dal fatto che il barbiere e parrucchiere per uomo svolge una prestazione di servizio di pura manodopera senza impiego di materie prime (ragione per la quale, a suo tempo e unitamente al parrucchiere per signora, fu esonerato dall'IGE);

dato atto che altre categorie artigiane prestano servizi alle stesse condizioni;

dato atto altresì che permane per le categorie in esame il problema dell'IVA al 18 per cento che dovrà trovare la giusta attenzione nel preannunciato provvedimento di accorpamento delle aliquote IVA,

gli interroganti chiedono che ove il provvedimento ministeriale debba intendersi come opportuna razionalizzazione dell'importante strumento della « ricevuta fiscale », esso non dia luogo a disparità di trattamento fra varie categorie artigiane che presentano caratteristiche analoghe nell'effettuare prestazioni di servizio.

(4 - 00484)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. (*) — Il provvedimento di abolizione dell'obbligo del rilascio di ricevuta fiscale per le prestazioni rese dagli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo, è stato adottato in virtù della delega contenuta nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e trae la sua motivazione unicamente dalla accertata considerazione che trattasi di attività che nella larga prevalenza sono svolte da un solo soggetto o da due soci lavoratori, per cui i dovuti adempimenti preliminari ed attuativi risultavano particolarmente pesanti.

Non v'è dunque alcun intendimento da parte dell'Amministrazione di dare inizio ad una revisione generalizzata del sistema della ricevuta fiscale rivelatasi, sinora, strumento utile nella lotta all'evasione fiscale nel settore dei commercianti al minuto e degli artigiani.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(15 giugno 1984)

PALUMBO, MALAGODI, BASTIANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che in occasione della Conferenza dell'Unione interparlamentare svoltasi recentemente a Ginevra la delegazione italiana ha approvato un documento in ordine alla situazione mediorientale, nel cui testo sono contenute affermazioni che sembrano poter mettere in dubbio il concetto stesso dell'esistenza dello Stato di Israele;

che tale documento apparirebbe quindi in contrasto con il programma di politica estera del Governo che tende a garantire ad ogni comunità nazionale del Medio Oriente il diritto ad una esistenza pacifica e dignitosa,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) in base a quale motivazione di politica internazionale la delegazione italiana abbia deciso di aderire a tale documento;

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

b) se non si ritenga opportuno chiarire ufficialmente in tale occasione la posizione del Governo italiano sulla situazione del Medio Oriente.

(4 - 00824)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — In merito al voto dato dai delegati italiani nella 71ª Conferenza dell'Unione interparlamentare, tenutasi a Ginevra dal 2 al 7 aprile ultimo scorso, sul documento riguardante il Medio Oriente, si desidera sottolineare in via preliminare che esso esula ovviamente dal quadro dell'azione governativa.

A Ginevra è stato esaminato e votato un testo di risoluzione assai ampio, che affrontava l'intera tematica mediorientale, dal Libano al Golfo, dalla questione palestinese al problema dell'impiego di armi chimiche. Il voto finale positivo va pertanto giudicato proprio alla luce del carattere globale del documento, come adesione alle sue principali direttrici di fondo. La nostra delegazione peraltro non ha mancato di sottolineare nel corso del dibattito in Commissione politica la dissociazione italiana da alcuni specifici punti che suonavano oltranzisti e di parte, astenendosi anche al momento della votazione.

Un voto negativo o un'astensione in sede di assemblea sull'insieme di un testo in cui si è riconosciuta una larga maggioranza degli aderenti all'Unione interparlamentare avrebbe potuto invece generare un'impressione assai diversa. Avrebbe potuto infatti essere letto come una dissociazione totale da una piattaforma politica in cui si propugna il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, in cui si chiede un cessate il fuoco nel Golfo e una composizione negoziale del conflitto tra Iraq e Iran, in cui si difende l'insieme della normativa internazionale sulla proibizione delle armi chimiche: tutti punti a favore dei quali l'Italia si è costantemente pronunciata ed in favore dei quali continua ad adoperarsi.

In questa chiave interpretativa va considerato il voto finale del documento in questione, il cui testo non è indubbiamente felice, e non certamente come una smentita delle tradizionali posizioni italiane sulla problematica mediorientale e, in particolare, sulla questione del diritto all'esistenza ed alla salvaguardia dello Stato di Israele, sulla quale mai — nè in seno all'Unione nè altrove — può sussistere da parte italiana alcun dubbio.

Per quanto concerne questo specifico secondo punto sollevato dagli onorevoli interroganti, il Governo non ha alcuna difficoltà a riconfermare una volta di più che l'esistenza di Israele rappresenta al contrario un punto di riferimento essenziale dell'azione politica dell'Italia nel contesto mediorientale.

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

(4 giugno 1984)

POLLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative intende assumere perchè si proceda urgentemente alla nomina del nuovo presidente del Tribunale di Grosseto ed a ricoprire i posti vacanti nell'attuale organico dello stesso Tribunale.

Infatti, nonostante la grave situazione che si è venuta a determinare negli uffici giudiziari di Grosseto, a fronte di un progressivo e rapido aumento di carichi di lavoro (si pensi che i procedimenti in materia civile sono passati da 932 del 1967 a 2.360 del 1983 e quelli in materia penale sono passati nello stesso periodo da 339 a 571), si è verificata una progressiva riduzione del numero dei magistrati impegnati presso detto Tribunale.

(4 - 00659)

(6 marzo 1984)

RISPOSTA. — Al dottor Giuseppe Messina, presidente di sezione del Tribunale di Grosseto, è stato conferito, con decreto in corso di perfezionamento, l'ufficio direttivo di presidente dello stesso Tribunale, e si assicura che, proprio per sopperire alle esigenze sottolineate nella interrogazione, sarà disposto l'anticipato possesso del dottor Messina nel nuovo ufficio.

Presso il Tribunale di Grosseto sono inoltre vacanti il posto di presidente di sezione, per il quale il Consiglio superiore della Magistratura ha già disposto la copertura il 10 aprile scorso, e due posti di giudice, dei quali uno è stato messo a concorso mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* numero 21 del 15 novembre 1983.

In considerazione del carico di lavoro dello stesso ufficio giudiziario è stato peraltro chiesto al Consiglio superiore di provvedere con urgenza anche alla copertura dell'altro posto di giudice, prescindendo dall'annuncio della relativa vacanza nel *Bollettino Ufficiale*.

Si confida, pertanto, che la difficile situazione che oggi si registra presso il Tribunale di Grosseto possa essere presto superata con un graduale ritorno alla normalità.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(7 giugno 1984)

RIGGIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che la GEPI, dopo avere ricevuto 2.000 miliardi dallo Stato, ne ha persi 1.000.

L'interrogante chiede di sapere a quanto ammonti il totale delle perdite della GEPI, dalla sua costituzione ad oggi, e quale sia l'ammontare complessivo del suo *deficit*.

(4 - 00593)

(14 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa all'ammontare delle perdite finanziarie della GEPI s.p.a. e del suo complessivo *deficit*, si premette che dal 1971 al 30 giugno 1983 gli stanziamenti concessi alla suddetta società sono stati complessivamente di lire 2.406 miliardi, mentre le erogazioni risultano essere di lire 2.156 miliardi.

Fino al 30 giugno 1983 la GEPI ha impegnato oltre 1.000 miliardi sui piani deliberati, che saranno progressivamente finanziati nel triennio 1983-85. La disponibilità della società in questione, fino al 30 giugno 1983, risulta di 71 miliardi di lire, ai quali si aggiungono 250 miliardi, già incassati, per un totale di 321 miliardi.

Per quanto riguarda l'andamento delle perdite, è da tener presente che le aziende in carico sono in fase di ristrutturazione e che gran parte di quelle risanate sono state cedute, e quindi non vengono più prese in considerazione nel risultato complessivo dell'attività della GEPI. Sono poi da tenere presenti, per un'esatta valutazione dei valori suesposti, il ricorso della GEPI alla cassa integrazione guadagni, anno per anno, il salvataggio ed il risanamento delle aziende oggetto del suo diretto intervento, come pure l'intervento della finanziaria nei settori elettronico e della cantieristica navale, settori che hanno procurato, nel 1982, il 29,5 per cento delle perdite.

La perdita complessiva, infine, passa dai 206 miliardi di lire nel 1981 ai 192 miliardi nel 1982 — di cui rispettivamente 16 miliardi e 33 miliardi a carico dei soci privati — ed include l'effetto delle perdite delle consociate in portafoglio, per il 1981 di 167 miliardi e per il 1982 di 202 miliardi.

La GEPI, che dalla sua costituzione ha ricevuto aumenti di capitale sociale pari a lire 2.156 miliardi, ha maturato perdite o, per meglio dire, costi di risanamento, pari a 1.164 miliardi di lire, fino al 31 dicembre 1982. Tuttora, però, dispone di un patrimonio netto pari a circa 1.000 miliardi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(7 giugno 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se nella predisposizione del nuovo calendario scolastico per l'anno 1984-85 intenda tenere conto delle realtà regionali per quanto concerne il clima e le attività turistiche.

Un inizio delle lezioni al 13 del mese di settembre, così come è nelle intenzioni del

Ministero, arrecherebbe notevoli disagi alle popolazioni del Centro-Sud, essendo queste zone in piena estate, e determinerebbe una crisi in tutto il settore turistico.

L'interrogante ricorda che lo scorso anno le lezioni ebbero inizio il 16 settembre e che i professori mancanti vennero nominati nei mesi di novembre e dicembre.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga più utile ritardare l'inizio dell'anno scolastico e regolare in tempo la nomina di tutti i professori e la predisposizione di una organizzazione che eviti il caos degli anni precedenti e se non reputi opportuno concedere ai professori le famose quattro giornate di congedo per festività soppresse prima dell'inizio dell'anno scolastico e non durante, onde evitare la confusione che l'assenza di un insegnante determina.

(4 - 00731)

(21 marzo 1984)

RISPOSTA. — In ordine alla questione prospettata con l'interrogazione in oggetto, si deve, anzitutto, confermare quanto già fatto presente alla signoria vostra onorevole con nota n. 00307 del 2 novembre 1983, in riscontro all'interrogazione n. 4 - 00169, nel senso che, in materia di calendario scolastico, questo Ministero non può disattendere le specifiche disposizioni contenute, com'è noto, nell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Dette disposizioni, infatti, nel fissare la durata complessiva dell'attività didattica in 215 giorni (escluse le festività), tassativamente stabiliscono che la data di inizio e di cessazione di tale attività non vada oltre i periodi compresi, rispettivamente, tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno.

Di conseguenza, allo stato attuale, nessun provvedimento potrebbe essere adottato, in via amministrativa, per differire l'inizio delle lezioni ad epoca successiva al 20 settembre.

Quanto al merito della questione si deve, peraltro, osservare che una modifica del calendario scolastico, intesa a posticipare al mese di ottobre l'inizio delle lezioni, comporterebbe, in relazione all'esigenza di non apportare ulteriori tagli alla durata globale delle stesse, non pochi inconvenienti, per il conseguente differimento delle operazioni finali di scrutini ed esami, che verrebbero ad essere espletate nel periodo meno indicato, sotto il profilo delle condizioni climatiche e delle ragioni di ordine turistico cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole.

L'azione e gli intenti di questo Ministero sono, invece, protesi ad evitare che si ripetano i disguidi ed i ritardi che, per il passato, si sono non di rado frapposti ad un puntuale e regolare inizio dell'anno scolastico.

In vista di tale obiettivo, i principali strumenti operativi di carattere generale — quali circolari ed ordinanze preordinate alla formazione degli organici, alla mobilità di personale, alla disciplina del reclutamento del personale non di ruolo — sono stati emanati con congruo anticipo ed assumeranno, con effetto dal prossimo anno (1984-1985), validità a tempo indeterminato ed efficacia estesa a tutto il personale con parità di *status*.

Particolareggiate istruzioni sono state, al riguardo, fornite agli uffici scolastici provinciali, i quali sono stati invitati a predisporre gli adempimenti di rispettiva competenza in tempi congruamente anticipati rispetto all'inizio delle lezioni.

Quanto, infine, all'opportunità che le quattro giornate di riposo, previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, siano concesse ai docenti prima dell'avvio dell'attività didattica, occorre considerare che, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge citata, il beneficio in questione deve essere attribuito « a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio ».

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 giugno 1984)

SEGA, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Viste le rinnovate istanze del comune di Lugo, dell'Amministrazione

provinciale e della Camera di commercio di Ravenna, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritiene opportuno ed ormai indilazionabile accogliere la richiesta di localizzare nella città di Lugo (dove da quasi 10 anni funziona una sezione stagionale) una nuova sezione doganale permanente in Romagna.

(4 - 00889)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Già dal 1975 si è ritenuto necessario istitutire a Lugo di Romagna un ufficio esportazione stagionale per venire incontro alle reali necessità degli esportatori della zona, in relazione alla peculiarità dei prodotti trattati, in massima parte deperibili (ortofrutticoli freschi, conservati, trasformati e vino).

Nella stagione trascorsa l'ufficio, dal 20 giugno al 15 settembre, ha effettuato 5.593 operazioni di esportazione, con una media di 75 operazioni per giornata lavorativa e con l'impiego di un funzionario.

Dal 1° gennaio fino a novembre 1983, poi, la dogana di Ravenna, con l'impiego di una o due unità, durante il pomeriggio, ha effettuato circa 6.000 operazioni domiciliate di vario tipo, con una media di 15-20 operazioni giornaliere.

I dati surriferiti dimostrano che il volume di traffico che interessa la zona non giustifica l'istituzione a Lugo di una sezione doganale, anche perchè ad essa dovrebbero essere assegnati da tre a cinque impiegati che, stante l'attuale crisi degli organici doganali, non è certo facile prelevare da altri uffici.

A giudizio dell'Amministrazione, quindi, l'ufficio stagionale e il sistema delle operazioni domiciliate effettuate con personale della dogana di Ravenna sono in grado di soddisfare pienamente le effettive esigenze degli operatori del comprensorio.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(9 giugno 1984)